



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

ORDINANZA

Interdizione specchio acqueo località San Leone del Comune di Agrigento

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle:

- VISTA:** la nota n. 2491 del 01/02/2024 con cui, a seguito del verificarsi di un fenomeno di erosione costiera riconducibile ad una violenta mareggiata iniziata il 26/01/2024, il Servizio Comunale di Protezione Civile ha chiesto un sopralluogo congiunto presso il Viale Le Dune in località San Leone del Comune di Agrigento;
- VISTO:** il verbale di sopralluogo congiunto del 02/02/2024, assunto a prot. n. 3085 del 07/02/2024, redatto dal Settore V – Territorio ed Ambiente Protezione Civile del Comune di Agrigento, in cui si dà evidenza della necessità di interdire, a tutela della pubblica incolumità, lo specchio acqueo prospiciente il tratto di costa interessato dalla riemersione di pali in legno, costituenti le fondamenta di un dismesso chiosco;
- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 4/2022 del 25/05/2022;
- CONSIDERATO:** che, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, spetta all'Amministrazione comunale il compito di realizzare apprestamenti atti ad impedire la fruizione di aree, immobili o impianti a rischio, nonché a ripristinare la sicura utilizzazione degli stessi e ad avvertire la collettività del pericolo a mezzo idonea segnaletica e cartelli monitori;
- CONSIDERATO:** che, alla luce del riparto di competenze sul demanio marittimo ex articolo 6, comma 7, della L. 08/07/2003 n. 172, le Ordinanze di interdizione di aree demaniali marittime sono emesse dal competente Dipartimento per l'Ambiente dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, per la parte a terra, mentre, per quel che concerne gli specchi acqueei, dagli Uffici periferici del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 19 del 29/06/2018, relativa all'interdizione di uno specchio acqueo in località San Leone del Comune di Agrigento;
- VISTA:** l'Ordinanza n.01 del 05/02/2024 della Struttura Territoriale Ambiente – Agrigento/Caltanissetta della Regione Siciliana, con cui è stata interdetta un'area demaniale marittima in località San Leone del Comune di Agrigento, in corrispondenza tra le traverse via Mario Sironi e via Giorgio Morandi punto di coordinate (datum WGS 84) Lat. 37° 15' 1.04" N – Long. 013° 36' 19.09" E, foglio di mappa n.172 particella n.1636, per erosione di un tratto di spiaggia e di una porzione di pista ciclabile;
- VISTO:** il D. lgs n. 171/2005 "Codice della nautica da diporto";
- VISTI:** gli articoli 17, 18, 28, 30, 81, 1231, 1235 del Cod. nav. e gli articoli 59, 499, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO:** necessario interdire lo specchio acqueo prospiciente l'erosione del richiamato tratto di spiaggia e della porzione di pista ciclabile in argomento, per motivi di

tutela della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose e inquinamento all'ambiente;

VISTO: l'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69 (*Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni e enti pubblici*);

RENDE NOTO:

che nell'area delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche (Datum WGS84):

A: Lat. 37° 15' 05" N - Long. 013° 36' 12" E

B: Lat. 37° 15' 00" N - Long. 013° 36' 18" E

C: Lat. 37° 14' 59" N - Long. 013° 36' 17" E

D: Lat. 37° 15' 04" N - Long. 013° 36' 11" E

sono presenti pali in legno affioranti, costituenti le fondamenta di un chiosco precedentemente dismesso, nonché spuntoni in ferro soffolti sulla battigia.

ORDINA:

Art. 1 – Disciplina per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia ambientale

Entro l'area di cui al rende noto ed individuata come da stralcio cartografico in allegato (All.1), **sono vietati** la navigazione, l'ancoraggio, il transito, la sosta, la balneazione, la pesca ed ogni altra attività sia di superficie che subacquea.

Art. 2 - Esclusioni

I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano al personale ed ai mezzi della Guardia Costiera, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie Locali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, dei servizi di pronto soccorso e di emergenza, nonché al personale ed ai mezzi delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere al punto interessato.

Per motivi di sicurezza, il personale predetto dovrà segnalare alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle la propria presenza, adottando, in ogni caso, ogni misura idonea a prevenire situazioni di pericolo.

Art. 3 – Norme sanzionatorie

Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave illecito, le violazioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della navigazione.

Art. 4 - Entrata in vigore e disposizioni finali

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza n.19/2018 del 29/06/2018, entrando in vigore alla data della firma, previa pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18/06/2009.

La sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante inoltre:

- alle amministrazioni comunali, per l'affissione all'albo pretorio *online* e per i profili di interesse;
- alle altre pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza.

La presente Ordinanza sarà trasmessa alle competenti autorità per la richiesta di emissione di apposito "Avviso ai naviganti".

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Porto Empedocle,

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Antonio VENTRIGLIA

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*

ALL. 1

